

AUMENTO PENSIONE SOCIALE

(Art.2, commi 1,2 e 3 L.544/88)

- Decorrenza: 1° luglio 1988
- Benefici: Lire 125.000 per 13 mensilità (lire 1.625.000)
- Limiti di reddito da non superare:

Anno	Pensionato non coniugato (P.S. + 125.000 x 13)	Pensionato coniugato	
		Reddito proprio	Reddito cumulato (T.M.+P.S.+125.000x13)
1988	4.897.650	4.897.650	10.467.750
1989	5.103.200	5.103.200	11.182.900
1990	5.350.100	5.350.100	11.861.450
1991	5.636.350	5.636.350	12.648.500
1992	5.871.200	5.871.200	13.323.350

IMPORTI MENSILI DI P.S. + AUMENTO:

01-01-1992	320.850 + 125.000	445.850
01-05-1992	329.200 + 125.000	454.200

Spettano, a domanda, al cittadino ultrasessantacinquenne titolare di pensione sociale a condizione che non abbia redditi propri o cumulati con quelli del coniuge pari o superiori a quelli sopra indicati.

Lire 125.000 spettano anche ai cittadini ultrasessantacinquenni non titolari di pensione sociale purchè rientrino nei limiti di reddito sopra indicati.

Qualora il reddito posseduto individuale o cumulato sia inferiore ai limiti riportati, al pensionato spetterà un aumento in misura gradualmente ridotta e comunque tale da non superare i limiti stessi.

I due requisiti reddituali singolo e cumulato non sono in alternativa, ma devono coesistere.

I miglioramenti previsti sono assorbenti quelli già concessi con legge 140/85 per l'importo di lire 75.000.

Si considerano reddito i proventi di qualsiasi natura, ivi compresa la casa di abitazione, i redditi esenti da imposta (es. Bot, pensione di guerra, ecc.), i redditi soggetti alla ritenuta alla fonte e ad imposta sostitutiva (es. interessi sui depositi bancari e postali, ecc.).

Vanno esclusi i trattamenti di famiglia.

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 - IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2014		2015	
Da 65 anni	mensile	268,80	mensile	269,20
	annuo	3.494,40	annuo	3.499,60
Da 70 anni	mensile	268,80	mensile	269,20
	annuo	3.494,40	annuo	3.499,60
Da 75 anni	mensile	268,80	mensile	269,20
	annuo	3.494,40	annuo	3.499,60
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> A - Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo B - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	PS	AS	Limite personale	Limite coniugale
2014	4.790,76	5.813,21	8.285,16	14.098,37
2015	4.805,19	5.830,76	8.304,79	14.135,55
IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center"> [A - (RP + PS)] : 13 [B - (RF + RP + PS)] : 13 </p> <ul style="list-style-type: none"> RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000). 				

ASSEGNI VITALIZI

Art. 6. *Trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale.*

Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postale telegrafici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione è irrevocabile.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.

Fino a quando non sarà effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.

Per quanto riguarda la differenza dell'importo dell'assegno vitalizio rispetto all'importo della pensione sociale (ora di euro 273,91 al mese) o all'importo dell'assegno sociale (ora di euro 429,00 al mese) evidenziamo che:

1) l'articolo 6 della legge n. 177/1976 [1] ha stabilito che "gli assegni vitalizi (...) sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153". Successivamente, con l'articolo 12 della legge n. 75/1980 [2], è stato ulteriormente precisato che l'importo dell'assegno vitalizio "....è ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali.....";

2) gli assegni vitalizi che hanno avuto decorrenza entro il 31 dicembre 1995 continuano a essere equiparati alla pensione sociale mentre gli assegni vitalizi il cui diritto è perfezionato a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono erogati nella misura dell'assegno sociale come ha precisato l'INPS con la Circolare n. 303 del 14 dicembre 1995 [3]

3) con l'articolo 67 della legge n. 448/1998 [4], (con effetto dal 1° gennaio 1999), l'importo della pensione sociale (e dell'assegno sociale) è stato elevato di 100.000 lire al mese e con l'articolo 52 della legge n. 488/1999 [5], (con effetto dal 1° gennaio 2000), l'importo della pensione sociale (e dell'assegno sociale) è stato ulteriormente elevato di 18.000 lire al mese.

Dalla differenza dell'importo dell'assegno vitalizio rispetto all'importo della pensione sociale, sembra non sia stato attribuito agli assegni vitalizi né l'aumento delle 100.000 lire né l'aumento delle 18.000 lire. Non ci risulta alcuna disposizione che preveda tale esclusione.

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 - LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2014	8.285,16	14.098,37	351,81 [A - (RP + PSO)] / 13 [B - (RF + RP + PSO)] / 13
2015	8.304,79	14.135,55	352,46 [A - (RP + PSO)] / 13 [B - (RF + RP + PSO)] / 13
NOTE			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ PSO : Importo annuo della prestazione PSO. 			
€ 8.285,16	somma dell'importo annuo 2014 della PSO, pari a € 3.711,63 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.573,53.		
€ 14.098,37	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2014 dell'assegno sociale, pari a € 5.813,21		
€ 8.304,79	somma dell'importo annuo 2015 della PSO, pari a € 3.722,81 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.581,98.		
€ 14.135,55	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.830,76		

Amico mio

Amico mio,
 con te ho scoperto l'amicizia,
 con te vivo uno spazio d'eternità,
 con te desidero stare ancora
 dopo esser stato a sazietà,
 con te desidero stare in silenzio
 o parlare
 dopo fiumi di parole
 o lunghi silenzi,
 con te ho cancellato
 la parola noia.